



CITTA' DI TORINO

Procedura negoziata CIG ZC6239AC53

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO IL BORGO
MEDIEVALE DI TORINO**

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 2 - PLANIMETRIA

ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 5 - PATTO D'INTEGRITA'

ALLEGATO 6 - D.G.U.E.

ALLEGATO 7 - ISTRUZIONI D.G.U.E.

ALLEGATO 8 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

**ALLEGATO 9 - LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO
LAVORATIVO**

ALLEGATO 10 - DUVRI

SEZIONE MODALITA' DI GARA

La Città di Torino intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di caffetteria e piccola ristorazione presso il Borgo Medievale di Torino.

La gara è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 (Appalti e concessioni riservati).

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, ai sensi dell'art. 164, ricorrendone i presupposti e ai sensi dell'art. 167, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare di gara, dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C. 10/09/2012 e C.C. 31.03.2016), e dai principi e fondamenti di cui al Regolamento comunale delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili n. 307 (C.C. 31/03/2005 e C.C. 21/12/2009) con riferimento agli articoli 1 c. 1, 2 c. 1, 3, 4, 5, 7 c. 1, 8, 10, 20 e 21 in quanto compatibili e per gli effetti dell'art. 117, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e paesaggistici).

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto l'organizzazione e gestione della caffetteria e piccola ristorazione presso il Borgo Medievale di Torino da svolgersi nei locali denominati ex San Giorgio e meglio descritti nella planimetria allegata (all. 2) che la Città metterà a disposizione attraverso la concessione degli spazi.

Per la particolarità del luogo e per la natura dei locali e del servizio richiesto si prevede un unico lotto indivisibile.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita da: organizzazione e gestione di pubblico esercizio di caffetteria e piccola ristorazione; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

I servizi che formano oggetto della concessione sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico (Allegato 1) al presente Capitolato, cui si fa rinvio.

Nel rispetto dei principi e fondamenti di cui al Regolamento n. 307 della Città di Torino, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

- impiegare, nella misura minima del 30% sul totale, sia in termine di numero di lavoratori sia di monte orario, lavoratori che si trovano in almeno una delle condizioni previste rispettivamente da:
 - a) art. 1 c. 1 della L. n. 68/99,
 - b) art. 4 della L. n. 381/91,
 - c) art. 2 commi 18), 19), 20) del Regolamento della Commissione dell'Unione Europea 6 agosto 2008, n. 800/2008;
- i suddetti lavoratori saranno di seguito denominati lavoratori in condizioni di svantaggio;
- predisporre uno specifico progetto d'inserimento lavorativo per ciascun lavoratore in condizioni di svantaggio.

Nel corso di tutta la durata del contratto l'aggiudicatario è tenuto a mantenere invariato il monte ore complessivo degli addetti e altresì a mantenere invariato il rapporto numerico tra addetti normodotati e svantaggiati.

Qualunque variazione non autorizzata dall'Amministrazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata di mesi 18 e decorrerà dalla data di stipula del contratto ex art. 32 comma 13 e 14 del D. Lgs. 50/2016.

Il valore stimato della concessione è stato calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 50/2016 tenendo conto dei seguenti elementi:

- Fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto stimato in Euro 529.052,31 al netto dell'IVA sulla scorta del fatturato della precedente gestione.
- Valore locativo calcolato sulla base di un'indagine di mercato riferita alla medesima tipologia, dimensione e locazione tenuto anche conto dell'importanza delle occasioni di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ragione del ricorso alle disposizioni di cui all'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 (Appalti e concessioni riservati) .

Il Concessionario dovrà inoltre versare alla Città di Torino una quota fissa pari al 5% del fatturato complessivo conseguito dal servizio in oggetto, documentato dai registri dei corrispettivi e/o dai registratori di cassa. Tale corrispettivo dovrà essere rendicontato con cadenza trimestrale e comunicato alla Città entro i primi 10 giorni del mese successivo.

Inoltre l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART.3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Ai sensi della Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali", Legge Regionale 18/94 "norme di attuazione della legge 381/91" e del Regolamento Comunale n. 307 delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili, sono ammesse a partecipare alla procedura le Cooperative Sociali, singole o raggruppate di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e i consorzi di cooperative di tipo B validamente iscritte all'apposito Albo regionale delle Cooperative Sociali.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.Lgs. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

•**specificare** le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvilimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

Presentazione dell'offerta

Gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno presentare, un plico chiuso e sigillato contenente, la documentazione di cui ai successivi punti:

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata alla "**Sindaca della Città di Torino**" sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione

- sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
 - c) inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
 - d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
 - e) l'impegno, come previsto dall'articolo 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire in fase di esecuzione dell'appalto, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente o ad applicare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, che l'aggiudicatario sia tenuto ad applicare.
 - f) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
 - g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
 - h) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura;
 - i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
 - j) che la prestazione offerta corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato (Allegato 1 bis);
 - k) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'Appalto e nei relativi allegati;
 - l) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel disciplinare tecnico;
 - m) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 mecc. 2015 07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 mecc. 2013 07699/004 (Allegato 5) (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf).
 - n) di accettare quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 307 "Procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro" approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 31.03.2005, esecutiva dal 15 aprile 2005 e s.m.i.;

- o) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate nella misura almeno pari al 30%.
- p) che l'offerente è una cooperativa sociale di tipo b) ai sensi della L. 381/91 e s.m.i. e che – nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando – ha sviluppato, per almeno due anni progetti di integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate;
- q) che l'offerente possiede i requisiti per svolgere l'attività di somministrazione alimenti e bevande previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e che nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando – ha maturato almeno due anni di esperienza nella conduzione di attività di ristorazione e similari.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 D.Lgs. 50/2016;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
- contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti e loro numero;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria viene richiesta la presentazione di:

- 1) dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e il fatturato realizzato negli ultimi **2 anni** precedenti la gara nella gestione di servizi di caffetteria e ristorazione (2016-2017);

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesta la presentazione di:

- 2) dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver svolto negli ultimi **2 anni** effettiva attività di gestione e conduzione di servizi di caffetteria e piccola ristorazione, con indicazione di eventuale esperienza di gestione di servizi in locali storici, sedi museali, istituzioni culturali ;

Al fine di comprovare i requisiti dichiarati il concorrente dovrà presentare:

- 1) elenco delle sedi di effettivo svolgimento dei principali servizi di cui al precedente punto 2);
- 2) dichiarazione circa l'organico medio annuo impiegato negli ultimi 2 anni (2016-2017) e CCNL applicato (distinguendo tra dipendenti e collaboratori con forme di contratto di lavoro non subordinato);
- 3) curriculum delle attività svolte dal concorrente da inizio dell'attività oggetto del presente bando.

Almeno uno dei requisiti tecnici e professionali dovrà essere provato da tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà comprovare, nel termine perentorio

fissato dall'Amministrazione, il possesso dei requisiti dichiarati. L'Amministrazione si riserva di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sia sulla veridicità delle dichiarazioni rese sia sul rispetto degli impegni assunti.

- 2) **Dichiarazione di ottemperanza** al D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il facsimile allegato al presente capitolato (Allegato 4).
- 3) **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (Allegato 5)
- 4) **D.G.U.E.** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato (Allegato 6) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

- 5) **Documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo** (Allegato 8), per effettuare il sopralluogo sarà necessario prendere contatti con i seguenti numeri telefonici: 011 01167103 – 011 01134483. Il sopralluogo avverrà secondo le modalità ed appuntamenti prefissati nelle date e ore concordare.

BUSTA N. 2 “OFFERTA TECNICA”, contenente:

1) **Progetto tecnico** – Il progetto di gestione del servizio dovrà essere redatto secondo le modalità di cui all'art. 5 del capitolato e dovrà essere debitamente sigillato. L'intero progetto dovrà essere preferibilmente redatto su un massimo di 5 (cinque) cartelle, formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell'elaborato in carattere Times New Roman corpo 12 interlinea singola).

2) **Progetto di inserimento lavorativo** – Il progetto di inserimento lavorativo, dovrà essere formulato secondo lo schema allegato (Allegato 9 – Linee guida per la redazione del progetto tecnico inerente l'inserimento lavorativo) e in conformità all'art.13 del Regolamento n. 307 della Città di Torino.

La documentazione redatta secondo le modalità di cui all'art. 5 del capitolato dovrà essere debitamente sigillata e contenere il progetto di inserimento lavorativo. Quest'ultimo dovrà essere formulato tenendo conto del vincolo di cui all'art.1 (obbligo di impiegare persone svantaggiate in misura non inferiore al 30% del personale impiegato).

Il progetto e dovrà essere preferibilmente redatto su un massimo di 8 (otto) cartelle, formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell'elaborato in carattere Times New Roman corpo 12 interlinea singola).

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” debitamente sigillata, dovrà contenere esclusivamente l'offerta economica redatta secondo lo schema allegato (Allegato 3).

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Il plico, sigillato, così composto dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura: "Contiene offerta per " PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO" e dovrà pervenire al COMUNE DI TORINO - DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI – Ufficio Protocollo – via San Francesco da Paola 3 – 10123 TORINO entro e non oltre il termine perentorio indicato nella lettera di invito.

Il recapito dello stesso, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – 14.00/16.00 e venerdì 9.30/12.30.

L'offerta presentata oltre il termine sopra stabilito e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.

L'offerta è impegnativa per la Cooperativa e lo sarà per l'Amministrazione dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

ART. 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

ART. 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a) i}$ saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

Offerta economica: **20 punti**

Offerta tecnica: **80 punti**

All'**offerta tecnica** si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

1. punteggio relativo al progetto tecnico: **30/100**
2. punteggio relativo al progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati: **40/100**;
3. incidenza occupazionale con riferimento ai lavoratori svantaggiati: **10/100**;

OFFERTA ECONOMICA

Il canone mensile è pari a € 1.500,00, IVA esclusa, pertanto l'offerta dovrà basarsi solo su:

Miglioramento sul canone di Euro 1.500,00 IVA esclusa - Punteggio massimo 20 punti, così calcolati:

All'offerta economica massima (IVA esclusa) per i servizi sopra specificati sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

Dove:

V_{ai} = coefficiente conseguito dall'offerta economica del concorrente a)

R_a = rialzo offerto dal concorrente a)

R_{max} = massimo rialzo offerto dai concorrenti

Il rialzo percentuale da inserire nella formula verrà calcolato dall'Amministrazione sulla base dell'offerta presentata dal concorrente.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

OFFERTA TECNICA

A - Progetto di gestione del servizio: Punteggio massimo 30 punti

Progetto di gestione del servizio – Elementi di valutazione	Punteggio
A 1 descrizione della qualità e delle tipologie di prodotti offerti, le specialità tipiche del territorio piemontese, della descrizione degli alimenti e delle materie prime utilizzate nella preparazione della pasticceria e piccola gastronomia; utilizzo di prodotti biologici e/o a Km 0; il possesso di eventuali riconoscimenti e/o certificazioni nazionali e internazionali con riferimento all'attività svolta; la descrizione del laboratorio di produzione artigianale di pasticceria e piccola gastronomia	10

A 2 descrizione delle correlazioni culturali tra la proposta enogastronomica e il Museo: descrizione della qualità della proposta creativa dal punto di vista dell'offerta enogastronomica creata ad hoc in relazione ai contenuti del Museo, proposta e descrizione di iniziative proposte (legate alle visite guidate, proposte formulate per gruppi, colazioni, aperitivi,..) e la frequenza delle medesime. Proposte di collaborazione e creazione di reti e sinergie con le altre attività commerciali presenti	5
A 3 progetto di gestione del servizio di caffetteria e piccola ristorazione: adeguatezza del modello organizzativo che si intende adottare per l'allestimento della caffetteria, del tipo di attrezzature e strumentazioni, delle apparecchiature da tavola; descrizione e layout della proposta di arredamento sia interna che esterna, con la precisazione che gli arredi devono rispettare il contesto e non devono riportare loghi o marchi	10
A 4 <i>curriculum</i> del gestore, dal quale risulti il possesso di adeguata esperienza professionale, del numero di addetti che si intende impiegare, il CCNL applicato, l'inquadramento previsto e i livelli contrattuali, le rispettive qualificazioni professionali e la tipologia di formazione (esplicitare la conoscenza delle lingue straniere)	5

B - Progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati: Punteggio massimo 40 punti

Per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, verificata la congruenza dei progetti presentati con i servizi da affidare e con gli obiettivi da conseguire, la Commissione valuterà i seguenti elementi:

Progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati – Elementi di valutazione	Punteggio
B 1 Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento	13
B 2 Modalità e organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi	14
B 3 Composizione, professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo	7
B 4 Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale	6

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta relativa al "progetto di inserimento lavorativo" ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i suddetti criteri 1.- 4., determinati secondo le modalità seguenti.

I coefficienti $V(a)$ i relativi agli elementi qualitativi relativi ai criteri 1.- 4. saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali:

A - Progetto di gestione del servizio:

<p>1 grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio, delle modalità di rapporto ed integrazione con gli attori titolari della presa in carico degli stessi; degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e dell'attitudine a coniugare gli obiettivi del progetto individuale con quelli del servizio oggetto dell'appalto; delle modalità organizzative e degli strumenti utilizzati per il loro raggiungimento</p>
<p>2 grado di adeguatezza e di efficacia della descrizione delle modalità organizzative di gestione dei servizi, della flessibilità operativa e delle strategie di contrasto del turn over; delle modalità di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale; descrizione dei percorsi formativi offerti.</p>
<p>3 grado di adeguatezza e di efficacia della descrizione delle professionalità e delle modalità di impiego delle risorse umane preposte all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo; descrizione delle strategie attivate dalla struttura per contrastare eventuali criticità.</p>
<p>4 grado di adeguatezza e di efficacia delle soluzioni adottate per garantire la continuità del rapporto di lavoro; delle occasioni di integrazione lavorativa e sociale; delle strategie per garantire sostenibilità dei processi di continuità lavorativa ed integrazione lavorativa sociale.</p>

B - Progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati:

<p>1 grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio, delle modalità di rapporto ed integrazione con gli attori titolari della presa in carico degli stessi; degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e dell'attitudine a coniugare gli obiettivi del progetto individuale con quelli del servizio oggetto dell'appalto; delle modalità organizzative e degli strumenti utilizzati per il loro raggiungimento</p>
<p>2 grado di adeguatezza e di efficacia della descrizione delle modalità organizzative di gestione dei servizi, della flessibilità operativa e delle strategie di contrasto del turn over; delle modalità di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale; descrizione dei percorsi formativi offerti.</p>
<p>3 grado di adeguatezza e di efficacia della descrizione delle professionalità e delle modalità di impiego delle risorse umane preposte all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo; descrizione delle strategie attivate dalla struttura per contrastare eventuali criticità.</p>
<p>4 grado di adeguatezza e di efficacia delle soluzioni adottate per garantire la continuità del rapporto di lavoro; delle occasioni di integrazione lavorativa e sociale; delle strategie per garantire sostenibilità dei processi di continuità lavorativa ed integrazione lavorativa sociale.</p>

Dove:

COEFFICIENTE	CRITERI MOTIVAZIONALI
0	Manca la descrizione della proposta
0,1	La proposta è ritenuta gravemente insufficiente
0,2	La proposta è ritenuta insufficiente
0,3	La proposta è ritenuta sufficiente
0,4	La proposta è ritenuta più che sufficiente

0,5	La proposta è ritenuta discreta
0,6	La proposta è ritenuta più che discreta
0,7	La proposta è ritenuta buona
0,8	La proposta è ritenuta più che buona
0,9	La proposta è ritenuta ottima
1	La proposta è ritenuta eccellente

Incidenza occupazionale con riferimento ai lavoratori svantaggiati: punteggio massimo 10 punti

Per la valutazione degli elementi quantitativi “incidenza occupazionale dei lavoratori svantaggiati” si attribuiranno ai due elementi di valutazione i seguenti punteggi massimi:

Incidenza occupazionale con riferimento ai lavoratori svantaggiati	<u>Punteggi</u>
1. Numero dei lavoratori in condizioni di svantaggio di cui al Regolamento n. 307 impiegati nella presente procedura oltre al 30% minimo da garantire (vedi art. 1)	6
2. Numero di ore lavorative annuali di effettivo servizio di cui alla presente procedura, prestate dai lavoratori in condizioni di svantaggio oltre al minimo da garantire (vedi art. 1) di cui al Regolamento n. 307	4

I coefficienti V(a)_i relativi agli elementi quantitativi 1.- 2. saranno determinati tramite la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

R_a= valore offerto dal concorrente a, espresso in termini assoluti;

R_{max}= valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini assoluti.

Il punteggio complessivo relativo all'incidenza occupazionale ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei due suddetti punteggi parziali.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicata al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 52 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopraccitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016. (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione, in ogni caso, non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

I requisiti di ordine generale, nonché quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale, verranno verificati dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6

SUBAPPALTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto del servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

SEZIONE II
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentate

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

4) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 8

IMPEGNO PREZZI

L'offerta sarà impegnativa per tutta la durata della concessione e non potrà essere soggetta a revisione alcuna per tutto il periodo contrattuale.

ART. 9

PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario dovrà trasmettere al Servizio Lavoro della Città di Torino l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

ART. 10

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 11

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla regolare prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

In base agli artt. 20 e 21 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 307 "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili", il Servizio Lavoro della Città di Torino verificherà la corretta ed effettiva attuazione del progetto di inserimento lavorativo contenuto nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

A tal fine, in via meramente esemplificativa, di seguito si elencano l'oggetto, gli strumenti, le modalità e le frequenze relative ai controlli:

1. Entro 90 giorni dalla data della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare al Servizio Lavoro la seguente documentazione relativa ai lavoratori in condizioni di svantaggio:
 - a. progetti individuali di inserimento lavorativo;
 - b. elenco riepilogativo dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti.
L'aggiudicatario dovrà aggiornare e trasmettere tale elenco ogni sei mesi al Servizio Lavoro, oppure ogniqualvolta tale Servizio lo richieda;
 - c. documentazione relativa a ciascun lavoratore in condizione di svantaggio in base alle Leggi 381/91 e 68/99;
 - d. buste paga e CUD di ciascun lavoratore in condizione di svantaggio ed ogni altro documento ritenuto necessario ai fini del monitoraggio e dei controlli da parte del Servizio Lavoro.
2. Per il periodo di durata dell'affidamento, il Servizio Lavoro verificherà l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo anche mediante la consultazione d'ufficio di apposite banche dati istituzionali, quali ad esempio quelle del CPI, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc...
3. Al fine di monitorare e controllare in modo efficace gli inserimenti dei lavoratori in condizioni di svantaggio il Servizio Lavoro potrà effettuare:
 - a) sopralluoghi presso le sedi di lavoro, senza preventiva comunicazione all'aggiudicatario, per verificare la rispondenza tra quanto dichiarato nei progetti individuali e l'effettiva condizione lavorativa (ad esempio mansioni, monte ore giornaliero, etc.);
 - b) colloqui individuali con i lavoratori in condizioni di svantaggio nei luoghi di lavoro, anche a campione;
 - c) in qualsiasi momento il Servizio Lavoro potrà incontrare i soggetti terzi coinvolti nel

processo di inserimento, con particolare riferimento ai servizi sociali e/o sanitari titolari della presa in carico dei lavoratori in condizioni di svantaggio.

Il Servizio Lavoro segnalerà al Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale il ritardato o il mancato adempimento delle obbligazioni relative all'attuazione del progetto di inserimento lavorativo contenuto nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

ART. 12 PENALITA'

Il concessionario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore. L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente con addebito dei relativi costi.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

La casistica sotto indicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

ART. 13

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

- 1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì:

- a) l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio;
- b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto;
- c) le parti del servizio/fornitura la cui esecuzione rimane interrotta;
- d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri;
- e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- 2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

- 3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

ART. 14

PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce motivo di risoluzione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Concessionario e anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata richiesta di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 16 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 17 CANONE

Il Concessionario corrisponderà alla Città, in rate trimestrali anticipate, un canone il cui pagamento dovrà avvenire con le modalità previste nel contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione. La fattura sarà emessa dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale e sarà intestata come da indicazioni del Concessionario e con le modalità che saranno successivamente comunicate dalla Città.

Il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce motivo di risoluzione come previsto dal precedente art. 15.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui alla Legge 136/2010; in particolare si impegna a indicare negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione concernente il presente contratto il n. CIG ZC6239Ac53

ART. 18 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (Allegato 4 al presente capitolato).

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali.

ART. 21

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 22

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Dirigente

Il Responsabile del Procedimento: Stefano Benedetto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Carla Caroppo